

TI_GERICHTE 12.1997.285 vom 20. April 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-04-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1997.285

FR: TI_GERICHTE 12.1997.285 du 20 avril 1998

IT: TI_GERICHTE 12.1997.285 del 20 aprile 1998

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Il primo accertamento richiesto dal giudizio di rinvio concerne la reazione della convenuta al formale avvertimento impartitole dall'attrice con lettera 12 luglio 1991 (doc. S), ritenuto che a quel momento esisteva già -così come accertato dallo stesso Tribunale federale (consid. 2b, pag. 7 e 8)- una situazione di gravità tale da giustificare la pronuncia da parte della dipendente di un licenziamento fondato sulla base dell'art. 337 CO.

E. 1.1

Dalla cronologia della corrispondenza preprocessuale in atti risulta che la convenuta ha risposto alla lettera in questione solo in data 14 agosto 1991 (doc. T). Tale scritto fornisce tuttavia un effettivo riscontro alla precedente lettera dell'attrice solo nella limitata misura in cui si china sulla secondaria questione dell'affiliazione e dei premi dell'istituto di previdenza professionale, mentre è del tutto silente sul tema centrale della possibile cessazione anticipata del contratto dovuta al comportamento della dipendente Neri, e contiene invece l'annuncio dell'avvenuta assunzione di una nuova apprendista (punto 2), e una nota di rimprovero per la chiusura della farmacia durante un'ora in occasione dei funerali della madre di un'impiegata, o almeno per non avere preavvisato detta chiusura (punto 3). E' comunque evidente che da tale lettera non si deduce alcun immediato intervento della convenuta presso la dipendente _____ volto alla soluzione dell'oggettivamente grave situazione denunciata dall'attrice.

E. 1.2

Nei propri allegati introduttivi la convenuta non ha direttamente preso posizione in merito alla lettera 12 luglio 1991 dell'attrice e circa una sua eventuale reazione. Essa, più in generale, ha però osservato che la situazione creatasi tra l'attrice e la _____ l'ha posta suo malgrado nella condizione di dovere effettuare una scelta, e ha chiaramente ammesso di avere deciso in favore della signora _____ (risposta pag. 6; replica, pag. 6), e di non dovere per il resto né contestare né scusare gli eventuali errori di questa sua dipendente (replica, pag. 6). Inoltre, avendo la convenuta deciso già il 26 giugno 1991 di non rinnovare il contratto con l'attrice per il 1992 e avendo essa a quel momento addirittura ipotizzato una cessazione anticipata dello stesso (doc. R), essa ha ammesso di non avere più ritenuto necessarie delle particolari discussioni con l'attrice o delle chiarificazioni a tre con la signora _____ (replica, pag. 3: "a che pro discutere?"). Anche sulla scorta di questi elementi va ritenuta l'assenza di particolari reazioni della convenuta all'avvertimento 12 luglio 1991 dell'attrice.

E. 1.3

Questo accertamento trova puntuale conferma nell'interrogatorio formale del signor _____ amministratore della convenuta (risposta 16), il quale ha esplicitamente confessato di non avere ritenuto di doversi incontrare con l'attrice dopo la di lei lettera del 12 luglio, essendo già stata presa la decisione di non rinnovare il rapporto di lavoro.

E. 1.4

Infine, il teste avv. _____ ha affermato di avere invitato a colloquio a tre riprese la signora _____ per redarguirla, ma i primi due episodi (mancata sottoscrizione delle direttive dell'attrice, apertura indebita della farmacia) sono precedenti la lettera del 12 luglio 1991, mentre il terzo, concernente l'epiteto di "carogna" e di cui si dirà più avanti, è sicuramente relativo alla convocazione di cui al doc. DD, datato 22 agosto 1991 e perciò conseguente al licenziamento in tronco da parte dell'attrice del 20 agosto e non alla lettera del 12 luglio.

E. 2

Il secondo accertamento omesso dal precedente giudizio di questa Camera concerne l'evoluzione dei rapporti tra l'attrice e la signora _____ dopo lo scritto del 12 luglio 1991, con particolare riferimento all'episodio in cui questa l'avrebbe titolata di "carogna".

E. 2.1

Gli atti di causa non consentono una precisa ricostruzione dei rapporti tra la farmacista e la sua sottoposta per il periodo successivo al 12 luglio 1991. Non vi è però alcun elemento di giudizio che permetta di ritenere che gli stessi siano per qualche motivo migliorati, così che si deve concludere che se questi non sono peggiorati, sono comunque rimasti assai tesi.

E. 2.2

L'attrice ha sostenuto che la _____ dopo il 12 luglio 1991, l'avrebbe in un'occasione chiamata "carogna". L'episodio, di per sé comprovato (cfr. le deposizioni _____ pag. 14, e _____, pag. 17), non ha trovato una sicura collocazione temporale. Parrebbe comunque che non appena conosciuto l'episodio a seguito della denuncia dell'attrice (doc. U), la convenuta sia correttamente intervenuta presso la dipendente (doc. DD), ma a quel momento il licenziamento era oramai già stato pronunciato.

E. 3

Stanti questi nuovi accertamenti, si può in definitiva affermare che dopo l'avvertimento del 12 luglio 1991 e fino al giorno del licenziamento non risulta alcuna particolare modifica della situazione creatasi, il che è del tutto logico se si considera che la convenuta, come si è visto, già aveva deciso di rinunciare ai servizi dell'attrice e perciò volutamente aveva omesso qualsivoglia intervento. Se ne deve concludere per il fondamento del licenziamento per causa grave pronunciato dall'attrice, dal che la reiezione dell'appello della convenuta.

E. 4

Rimangono da esaminare quelle pretese dell'attrice respinte dal Pretore e oggetto del suo gravame.

E. 4.1

Essa rivendica in primo luogo fr. 1'276.-- per spese supplementari di trasferta per recarsi al posto di lavoro trovato a _____ ha respinto siccome non provata. L'attrice contesta

tale decisione asserendo che la pretesa sarebbe rimasta incontestata, e comunque suffragata da un semplice calcolo relativo al costo dei chilometri supplementari percorsi nei mesi in questione. La censura è giustificata: dovendosi effettivamente ammettere l'esistenza per l'attrice di un danno conseguente alla necessità di una trasferta più lunga per recarsi al posto di lavoro nei mesi di novembre e dicembre del 1991, si deve ritenere che l'importo da lei indicato è all'atto pratico rimasto incontestato nella fase dello scambio degli allegati introduttivi (cfr. petizione, punto 13, pag. 6; replica, punto 13, pag. 16; risposta, ad 13, pag. 9 e 10; duplica, ad 13, pag. 7 e 8). All'attrice vanno perciò riconosciuti i fr. 1'276.-- richiesti in questa sede.

E. 4.2

Parimenti incontestata, e perciò da accogliere, è rimasta la pretesa di fr. 1'447.75 per le ferie non godute e le ore di lavoro supplementare. E' perciò solo a titolo abbondanziale che si osserva che la decisione impugnata è comunque errata nella misura in cui afferma che le vacanze non godute sono da ritenere recuperate nell'ipotetico periodo di durata residua del contratto, potendosi siffatta soluzione ammettere unicamente in presenza di periodi di disdetta particolarmente lunghi, e non solo di circa un mese e mezzo -si computa in questo caso il periodo trascorso fino all'inizio della nuova attività- come nel caso di specie (DTF 117 II 272; II CCA

E. 4.3

L'attrice ripropone inoltre la richiesta di fr. 2'000.-- per il patrocinio preprocessuale, respinta dal Pretore per il motivo che lo stesso non sarebbe stato giustificato e necessario. Anche questo giudizio può essere solo parzialmente condiviso: il fatto che la convenuta si sia per prima rivolta ad un legale (doc. R), e la particolare responsabilità della posizione dell'attrice, che doveva altresì rispondere nei confronti delle competenti autorità sanitarie, rendevano a mente di questa Camera necessario ed opportuno il tempestivo intervento di un legale. Tuttavia, in assenza di precisi riscontri -a prescindere dalla nota corrispondenza preprocessuale- circa l'estensione del mandato svolto (cfr. il laconico doc. CC), la pretesa può in via equitativa essere accolta solo limitatamente a fr. 1'000.--.

E. 4.4

Del tutto infondata è per contro la pretesa per torto morale, non potendosi ammettere che le circostanze poste a base della rescissione contrattuale -per quanto direttamente ascrivibili alla convenuta- abbiano configurato quella situazione di particolarmente grave sofferenza psichica tale da giustificare la riparazione del torto morale ai sensi dell'art. 49 CO. In parziale accoglimento dell'appello dell'attrice, la sentenza pretorile è perciò da riformare nel senso di aumentare il suo credito di fr. 3'723.75, credito che ammonta perciò a complessivi fr. 24'195.40 oltre interessi. Tassa di giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza delle parti (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L'appello 23 gennaio 1996 di _____ è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 4 gennaio 1996 della Pretura del distretto di Bellinzona è riformata nel modo seguente: 1. La petizione è parzialmente accolta. _____ a, è condannata a pagare ad _____, _____, fr. 24'195.40 oltre interessi al 5% dal 30 settembre 1991. 2. La tassa di giustizia di fr. 900.-- e le spese di fr. 450.--, da anticipare dall'attrice, restano a suo carico per 1/5 e per 4/5 sono a carico della convenuta, la quale rifonderà all'attrice fr. 2'000.-- per parte di ripetibili. II Le spese della procedura di appello consistenti in a) _____ tassa di giustizia _____ fr. 480.-- b)

spese fr. 20.-- Totale fr. 500.--
già anticipati dall'attrice, sono a carico delle parti per metà ciascuno, compensate le
ripetibili di appello. III. L'appello 25 gennaio 1996 di _____ è respinto. IV. Le spese
della procedura di appello consistenti in a) tassa di giustizia fr. 780.--
b) spese fr. 20.-- Totale fr.
800.-- già anticipati dalla convenuta, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere
all'attrice fr. 1'000.-- per ripetibili di appello. V. Intimazione: - _____
Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona. Per la seconda Camera civile del
Tribunale d'appello Il presidente Il segretario

E. 5

marzo 1996 in re S./A., 30 gennaio 1996 in re I./B. SA).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.